

**REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI INDIVIDUALI
DI LAVORO AUTONOMO**

TITOLO I – PRINCIPI E DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - OGGETTO, FINALITÀ ED AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Regolamento disciplina criteri e modalità per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo a soggetti esterni all'Istituto per la Finanza e l'Economia Locale – IFEL (di seguito per brevità anche solo “IFEL” o “Fondazione”) per specifiche esigenze cui IFEL stessa non può far fronte con personale in servizio ai fabbisogni insorti sia nell'ambito delle proprie finalità statutarie e istituzionali che nell'espletamento dei compiti da rendere nell'ambito di Accordi/Convenzioni/Progetti.
2. In particolare, le disposizioni del presente Regolamento sono finalizzate a garantire il rispetto dei principi di correttezza, trasparenza, pubblicità, imparzialità, economicità, efficienza, flessibilità organizzativa e tutela delle pari opportunità tra lavoratori e lavoratrici per il conferimento di incarichi a persone fisiche nelle ipotesi individuate dagli artt. 2222 ss. c.c. e artt. 2229 ss. c.c., per prestazioni anche di carattere occasionale, ovvero continuativa e coordinata, prevalentemente personale e, comunque, non a carattere subordinato.
3. Il presente Regolamento fa comunque salva ogni altra e più stringente disposizione imposta dalle regole di esecuzione ovvero di rendicontazione dei Progetti.

ART. 2 - TIPOLOGIE CONTRATTUALI

1. Gli incarichi sono affidati mediante le seguenti forme contrattuali:
 - a) contratto di lavoro autonomo di natura coordinata e continuativa. Rientra in questa tipologia contrattuale la prestazione d'opera coordinata e continuativa, prevalentemente personale, resa da soggetti che non svolgono in via abituale attività professionale di lavoro autonomo, e la cui prestazione è caratterizzata dall'assenza di un vincolo di subordinazione nel rispetto del D.lgs. n. 81/2015 s.m.i.;
 - b) contratto di lavoro autonomo di natura professionale. Rientra in questa tipologia contrattuale la prestazione di lavoro autonomo di natura professionale resa da soggetti in possesso di Partita IVA che esercitano abitualmente attività che siano connesse con l'oggetto della prestazione;
 - c) contratto di lavoro autonomo di natura occasionale. Rientra in questa tipologia contrattuale la prestazione svolta prevalentemente in assenza di coordinamento con apporto di lavoro proprio e con carattere occasionale senza requisito di prevalenza e professionalità.

ART. 3 - INDIVIDUAZIONE DEL FABBISOGNO E ATTIVITÀ ISTRUTTORIE

1. I presupposti per il conferimento degli incarichi, secondo il presente Regolamento, sono i seguenti:
 - a) fabbisogno di una specifica professionalità per lo svolgimento di attività istituzionali o per l'attuazione di specifici Progetti, avuto riguardo agli ambiti di competenza della Fondazione;
 - b) impossibilità, accertata dalla Fondazione, di far fronte alle esigenze di cui alla precedente lett. a) con le proprie risorse interne;
 - c) temporaneità della prestazione che non deve riguardare compiti meramente esecutivi o ripetitivi;
 - d) proporzionalità del compenso alla qualità e quantità della prestazione richiesta;
 - e) capienza economica nel budget autorizzato per tutti gli impegni di spesa da assumere.
2. La procedura di conferimento dell'incarico è avviata dal RUO ovvero dal Responsabile del Dipartimento/Area/Ufficio o, nel caso di Progetti, dal Responsabile di Progetto, che individua l'effettivo fabbisogno della prestazione, non soddisfacibile – per ragioni qualitative (assenza della specifica competenza) e/o quantitative (insufficienza o indisponibilità delle risorse interne) o di altra natura (ad es. sostituzione temporanea di personale o, comunque, diverse esigenze temporanee) – mediante il personale della Fondazione assegnato all'interno del proprio/a Dipartimento/Area/Ufficio ovvero al relativo Progetto.
3. Al RUO compete:
 - a) la verifica, con gli uffici competenti, dell'impossibilità concreta, ancorché temporanea, di ricorrere al personale interno della Fondazione, per assenza di risorse disponibili o adeguatamente qualificate;
 - b) l'individuazione dell'oggetto dell'incarico;
 - c) l'indicazione dei requisiti professionali ricercati: titoli di studio, specifiche esperienze lavorative, area di competenza e ogni ulteriore elemento utile a definire l'*expertise* di cui si necessita;
 - d) l'indicazione di ogni altro elemento essenziale per il conferimento dell'incarico (es: durata, compenso previsto, impegno stimato, parametri economici applicabili, etc.);
 - e) la verifica, con gli uffici competenti, della disponibilità delle risorse di budget per l'attribuzione dell'incarico.

ART. 4 - ESCLUSIONI

1. Le disposizioni di cui al presente Regolamento non si applicano:
 - a) agli affidamenti ed alle esternalizzazioni di Servizi regolati dalle norme specifiche in materia di appalti pubblici;
 - b) agli incarichi conferiti ai componenti di commissioni, convegni e seminari per i quali sia previsto un semplice rimborso spese anche sotto forma di gettone di presenza;
 - c) alla rappresentanza in giudizio ed al patrocinio della Fondazione, nonché ad attività notarili;
 - d) agli incarichi legati all'esecuzione di attività che necessitino il ricorso a competenze protette dal diritto di autore o da altri diritti di privativa (es. contratti di cessione diritti d'autore);
 - e) agli incarichi per i quali non siano previsti corrispettivi economici, oltre all'eventuale rimborso delle spese vive e rendicontate, ma i cui soggetti incaricati hanno titolo ad effettuare missioni nell'interesse della Fondazione o a partecipare ad eventi in qualità di esperti.

TITOLO II – PROCEDURE DI SELEZIONE, CONFERIMENTO ED ESECUZIONE DEGLI INCARICHI

ART. 5 - ALBO PERSONE FISICHE

1. Per le finalità del presente Regolamento, la Fondazione è dotata di un apposito Elenco di Consulenti e Collaboratori (di seguito per brevità anche solo “Albo” o “Elenco”), disciplinato da apposita procedura accessibile al sito istituzionale della Fondazione stessa all'indirizzo www.fondazioneifel.it.

ART. 6 - MODALITÀ DI INDIVIDUAZIONE DEL CONTRAENTE

1. Gli incarichi si ripartiscono, in applicazione del principio di proporzionalità, nelle seguenti fasce di importo:
 - a) fino a € 12.000,00 (euro dodicimila/00) possono essere affidati in via diretta, purché sia dimostrata l'idoneità dell'incaricato a svolgere le prestazioni richieste, come risultante da curriculum vitae, eventualmente corredato da documentazione specifica attinente all'incarico da svolgere;
 - b) a partire da € 12.000,00 (euro dodicimila/00), gli incarichi sono affidati previa comparazione dei curricula e sulla base del principio di specializzazione tra almeno n. 3 (tre) soggetti individuati dal RUO tra quelli regolarmente iscritti nell'apposita sezione dell'Albo ed aventi

almeno i requisiti necessari di seguito indicati:

- titoli di studio;
- specifica qualificazione professionale;
- esperienze già maturate nel settore di attività di riferimento;
- eventuali ulteriori requisiti individuati dal RUO e applicabili alle singole fattispecie.

2. Nel caso in cui il numero degli iscritti è insufficiente, o non siano presenti profili pertinenti nella categoria dell'Albo, ovvero per altre esigenze della Fondazione, ovvero ancora per esigenze di Progetto l'individuazione del soggetto cui conferire l'incarico è effettuata mediante pubblicazione di un Avviso, a mezzo del quale la Fondazione indice apposita procedura selettiva.
3. Nel caso di Progetti, il Responsabile di Progetto deve verificare se le regole di rendicontazione eventualmente afferenti al Progetto consentano il ricorso alla procedura individuata al precedente comma 1 lett. a) e b).
4. Il conferimento diretto, senza procedura comparativa, è ammesso altresì:
 - a) in casi di estrema urgenza, tali da non consentire ovvero da rendere eccessivamente gravoso l'espletamento della procedura comparativa, ovvero nella misura strettamente necessaria determinata dalla imprevedibile necessità in relazione a un termine prefissato o ad un evento eccezionale;
 - b) in caso di selezione pubblica andata deserta o risultata infruttuosa;
 - c) in caso di attività complementari e/o integrative, non comprese nell'incarico principale già conferito, che per motivi sopravvenuti siano diventate necessarie per l'utile svolgimento dell'incarico stesso;
 - d) nei casi di rinnovo, proroga o prosecuzione di attività, Convenzioni o Progetti già assegnati alla Fondazione, dai quali discenda il rinnovo o la proroga dell'incarico stesso;
 - e) in caso di eventuali, diversi vincoli imposti dai Progetti.

ART. 7 - AVVISI DI SELEZIONE

1. La procedura comparativa mediante Avviso è avviata tramite la preliminare adozione di apposita determina dirigenziale che evidenzia:
 - a) la mancanza concreta, ancorché temporanea, di risorse disponibili e/o adeguatamente qualificate e/o l'inopportunità, per ragioni organizzative, di ricorrere, per l'espletamento delle

attività oggetto dell'incarico, al personale interno alla Fondazione;

- b) l'oggetto dell'incarico;
 - c) i requisiti professionali richiesti.
2. L'Avviso contiene la disciplina della singola procedura, conformemente a quanto disposto dal presente Regolamento.
 3. L'Avviso è pubblicato sul sito istituzionale www.fondazioneifel.it – Sezione Amministrazione trasparente, per un periodo minimo di almeno 15 (quindici) giorni, salvo diversi termini dipendenti da eccezioni adeguatamente motivate.
 4. Possono presentare domanda di candidatura le persone fisiche in possesso dei requisiti di ammissibilità specificati nell'Avviso.
 5. L'Avviso non è diretto al personale interno di IFEL.

ART. 8 - COMMISSIONE DI VALUTAZIONE

1. Per le attività selettive, dopo la scadenza del termine di presentazione delle domande, è nominata dal Direttore, mediante adozione di specifica determina, un'apposita Commissione di valutazione, che procederà all'esame delle domande e della documentazione dei candidati.
2. La Commissione è costituita da almeno 3 (tre) componenti, di cui uno con funzioni di segretario, individuati in base alla specifica competenza richiesta tra il personale dipendente della Fondazione o del gruppo ANCI. La presenza del Responsabile del Procedimento in Commissione, nel caso di selezione indetta per esigenze connesse ai Progetti, è subordinata alla verifica delle regole di rendicontazione dei singoli Progetti eventualmente afferenti all'incarico; in ogni caso, ove necessario, la Commissione potrà essere supportata, da esperti esterni.
3. L'attività svolta dai componenti interni alla Fondazione o al Gruppo ANCI per la valutazione delle domande di partecipazione è prestata a titolo gratuito.
4. Ai sensi della vigente normativa, i componenti della Commissione dovranno sottoscrivere apposita dichiarazione circa l'insussistenza di situazioni di incompatibilità e/o inconferibilità ovvero quelle ulteriori previste dal PTPCT vigente.
5. IFEL può interrompere in qualsiasi momento la procedura comparativa per sopravvenute ragioni di legittimità e/o opportunità e/o nel caso in cui intervenga la variazione delle esigenze organizzative della Fondazione. In ogni caso, lo svolgimento della procedura di cui al singolo Avviso non obbliga alla stipula del relativo contratto e non impegna IFEL in alcun modo.

6. Delle attività svolte dalla Commissione viene redatto apposito processo verbale sottoscritto da tutti i componenti.

ART. 9 - CONFERIMENTO DELL'INCARICO

1. Ai fini del conferimento dell'incarico, l'incaricato individuato dovrà produrre:
 - a) la dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000 s.m.i. riguardante, tra l'altro, l'insussistenza di situazioni di incompatibilità e inconferibilità e di quelle ulteriori previste dal PTPCT vigente;
 - b) l'autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza, nei casi previsti dalla normativa vigente in materia di pubblico impiego, laddove il candidato sia dipendente della Pubblica Amministrazione, ai sensi del D.lgs. n. 165/2001.
2. La suddetta documentazione dovrà essere trasmessa dal Dipartimento/Area/Ufficio competente, unitamente alla relativa richiesta, all'Area legale, contratti e acquisti che, previa acquisizione dell'autorizzazione di spesa da parte della Direzione amministrativa, procederà alla predisposizione dell'incarico.
3. Gli incarichi sono conferiti secondo le deleghe vigenti, con appositi contratti nel rispetto delle disposizioni previste dalla normativa vigente al momento del conferimento.

ART. 10 - DETERMINAZIONE DEL COMPENSO

1. I compensi sono determinati in base ai seguenti livelli professionali individuati da IFEL:
 - Consulenti, formatori e ricercatori di 1° livello.
 - Consulenti, formatori e ricercatori di 2° livello.
 - Consulenti, formatori e ricercatori di 3° livello.
2. Appartengono al 1° livello le seguenti figure professionali:
 - docenti universitari ordinari e associati;
 - ricercatori universitari o di centri di ricerca con almeno 10 anni effettivi di esperienza nelle aree di competenza indicate nella scheda di iscrizione all'Albo;
 - consulenti e professionisti con almeno 10 anni effettivi di esperienza specifica nelle aree di competenza indicate nella scheda di iscrizione all' Albo;

- funzionari o dirigenti pubblici, con almeno 10 anni effettivi di esperienza nelle aree di competenza indicate nella scheda di iscrizione all'Albo.
3. Appartengono al 2° livello le seguenti figure professionali:
- ricercatori universitari o di centri di ricerca con almeno 5 anni effettivi di esperienza nelle aree di competenza indicate nella scheda di iscrizione all'Albo;
 - consulenti e professionisti con almeno 5 anni effettivi di esperienza specifica nelle aree di competenza indicate nella scheda di iscrizione all'Albo;
 - funzionari o dirigenti pubblici, con almeno 5 anni effettivi di esperienza nelle aree di competenza indicate nella scheda di iscrizione all'Albo.
4. Appartengono al 3° livello le seguenti figure professionali:
- laureati o diplomati non rientranti nei precedenti commi del presente articolo.
5. Il compenso massimo, al lordo della ritenuta d'acconto ed al netto di eventuale IVA e di ulteriori oneri a carico della Fondazione, riconosciuto per ogni giornata/uomo di consulenza, ricerca e formazione, parametrata ai livelli professionali di cui ai precedenti commi del presente articolo, sarà quantificato, salvo adeguamenti, da definirsi con separati atti/provvedimenti adottati dal Direttore, nei livelli in appresso indicati:
- 1° Livello € 500,00 (Euro Cinquecento/00);
 - 2° Livello € 300,00 (Euro Trecento/00);
 - 3° Livello € 100,00 (Euro Cento/00).
6. I compensi di cui sopra possono subire variazioni nel caso in cui gli stessi siano regolamentati direttamente dai Progetti.

ART. 11 - REGOLARE ESECUZIONE

1. Ai fini della liquidazione del compenso, il Referente del contratto attesta la regolare esecuzione delle attività svolte attraverso la verifica della coerenza dei risultati e degli obiettivi conseguiti conformemente a quanto richiesto nel contratto stesso.
2. Il Direttore amministrativo, acquisita l'attestazione di regolare esecuzione rilasciata dal Referente, autorizza il pagamento.
3. Non si potrà comunque procedere ad alcun pagamento in assenza di relazione validata dal Referente.
4. Le modalità e i tempi dell'erogazione del compenso saranno disciplinate nei singoli contratti individuali.

TITOLO III – DISPOSIZIONI FINALI

ART. 12 - PUBBLICITÀ

1. L'incarico è soggetto alle forme di pubblicità prescritte dalla legge ed in particolare dal D.lgs. 33/13 ss.mm.ii. e i dati acquisiti sono trattati nel rispetto delle disposizioni del D.lgs. 101/18 e del Regolamento UE 2016/679 sulla Protezione dei Dati (GDPR).

ART. 13 - TUTELA DELLA RISERVATEZZA

1. I soggetti che presentano la propria candidatura, ai fini indicati nel presente Regolamento, sono persone fisiche (interessati al trattamento) che forniscono dati ed informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell'ambito di applicazione del D. Lgs. 101/2018 e del Regolamento UE 2016/679 sulla Protezione dei Dati (GDPR). Pertanto, è facoltà degli interessati esercitare, in qualsiasi momento, i diritti concernenti i propri dati personali ai sensi della citata normativa.
2. In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che essi vengono acquisiti ai fini della successiva iscrizione in appositi elenchi da utilizzare per l'eventuale conferimento dell'incarico, oltre che in adempimento di precisi obblighi di legge.
3. Ogni trattamento dei dati operato da IFEL ai sensi del presente Regolamento, viene effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e può essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a memorizzare, gestire e trasmettere i dati. Tali dati possono essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.
4. I dati personali non sono soggetti a diffusione, salvo quanto indicato nel singolo Avviso e nel presente Regolamento. Per il conseguimento delle finalità indicate al precedente comma 1, IFEL può comunicare tali dati, sia direttamente che tramite la loro messa a disposizione, secondo i casi e le modalità previste dal Regolamento, ai soggetti di seguito indicati:
 - a) soggetti istituzionali con lo scopo di controllo e a banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria;
 - b) autorità giudiziarie, di controllo e di vigilanza;
 - c) personale di IFEL che cura il procedimento e/o al personale in forza ad altri uffici e/o professionisti esterni che prestano attività di consulenza/assistenza in ordine al procedimento stesso;
 - d) soggetti che operano con IFEL per scopi istituzionali (revisori, consulenti legali, etc.), nonché

dependenti del Titolare del trattamento in qualità di incaricati;

- e) altri soggetti individuati come controinteressati sulla base del contenuto degli atti connessi, che richiedano l'accesso ai documenti, nei limiti e con le modalità di cui Legge 241/1990 s.m.i. e al Regolamento di cui al D.P.R. n. 184/2006.
5. In adesione ai principi di trasparenza e di pubblicità degli atti, IFEL rende pubblici gli elenchi dei propri Consulenti e Collaboratori sul sito istituzionale www.fondazioneifel.it – Sezione Amministrazione trasparente, indicando l'oggetto, la durata ed il compenso dell'incarico.

ART. 14 - CODICE DI COMPORTAMENTO - MOD. 231/01 - PTPCT

1. La Fondazione ha adottato il Codice di Comportamento, il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. 231/01 ed il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT), pubblicati sul sito istituzionale www.fondazioneifel.it – Sezione Amministrazione trasparente alle cui disposizioni, per quanto compatibili, tutti i soggetti titolari di incarichi sono tenuti ad attenersi.
2. La presente disposizione è richiamata nei singoli contratti individuali.

ART. 15 - DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO, NORME TRANSITORIE E FINALI ED ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento disciplina gli incarichi in materia di lavoro autonomo e parasubordinato. Per tutto quanto quivi non disciplinato si rinvia alle disposizioni di legge vigenti ed alle norme di settore che disciplinano anche gli aspetti previdenziali, assistenziali, fiscali, assicurativi, alle disposizioni regolamentari applicabili a particolari tipi di contratto e/o a particolari categorie di professionisti, nonché a ciascun Avviso della relativa procedura comparativa che ne costituisce "lex specialis".
2. Tutti i richiami normativi operati dal presente Regolamento si intendono effettuati alle disposizioni di legge pro-tempore vigenti.
3. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di approvazione dello stesso da parte del Collegio dei Fondatori. Il Direttore è autorizzato ad adeguare con separati atti le previsioni del presente Regolamento alla normativa applicabile ovvero ad apportare le modifiche e le integrazioni finalizzate ad adeguarne il contenuto alle effettive esigenze della Fondazione nel rispetto del quadro normativo vigente.
4. Il presente Regolamento si applica ai procedimenti avviati dopo la data di entrata in vigore. Si intendono avviati i procedimenti per i quali sia stata già iniziata la relativa procedura ovvero adottata l'autorizzazione alla stipulazione del contratto o altro provvedimento che autorizza il conferimento dell'incarico.

5. Il presente Regolamento è reso noto mediante la pubblicazione sul sito istituzionale www.fondazioneifel.it
- Sezione Amministrazione trasparente.

Regolamento approvato dal Collegio dei Fondatori IFEL con delibera del 25 giugno 2025.